

PER COPIA CONFORME

~~Napoli, DHoH 2016
(Totale 60 pagine)~~

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
DAMIANO Anna



Tribunale di Napoli

Ufficio del Giudice per le Indagini e l'Udienza Preliminare
- Sezione V -

N. 24979 / 2013 Pm

N. 4256 / 16 Gip

DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO

(art. 321 cpp)

Il giudice per le indagini preliminari, Maurizio Conte
Letti gli atti del procedimento nei confronti di Aurora Bruno e altri
Letta la richiesta presentata dal Pm sede di emissione del decreto di sequestro preventivo nei confronti di:

BAMUNDO Angelo

BIANCO Carlo

DE LUCA Raffaele

FONTANA Michele, classe 1970

GAROFALO Giuseppe

TIROZZI Tommaso

VITTORIO Nicola

ZARA Armando, indagati per i reati di cui alla richiesta, cui si rinvia.

osserva

Il PM ha chiesto il sequestro preventivo di beni ex art 321 co 2 cpp , trattandosi di res confiscabile ai sensi dell'art 12 sexies L 356/92.

Si impongono alcune precisazioni di carattere preliminare.

Le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili a norma dell'art. 12 sexies co.1 e 2 dl 306/92 conv. L.356/92 consistono, quanto al **fumus commissi delicti**, nell'astratta configurabilità di una delle ipotesi criminose previste dalla norma e nella possibilità di sussumere il fatto concreto nella fattispecie astratta, **e quanto al periculum in mora**, coincidendo con la confiscabilità del bene, l'adozione del sequestro presuppone la sussistenza di **seri indizi** in ordine alla esistenza delle medesime condizioni che legittimerebbero la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della provenienza lecita dei beni stessi. Va dunque al momento dell'applicazione della cautela reale verificata la sussistenza di tali peculiari presupposti e formulato un plausibile giudizio prognostico, in base al quale appaia **probabile la condanna** dell'indagato per uno dei delitti elencati nell'art. 12 sexies. In altri termini la previsione della condanna, condizione necessaria della confisca, assorbe il requisito del fumus commissi delicti, imponendo al giudice una ampia valutazione in ordine alla sussistenza di concreti indizi di reità. – Cass. S.U. sent 920 del 19.1.2004 - La predetta pronuncia, oltre a tali obblighi valutativi, ha anche chiarito quanto ai



presupposti legittimanti la confisca che, da un lato ai fini della “sproporzione”, occorre far riferimento al reddito dichiarato o ai valori economici dell’attività economica svolta al momento in cui il soggetto ha proceduto all’acquisto di un singolo bene (e non al momento della adozione della misura con riferimento indistinto a tutti i beni presenti nel patrimonio, dovendo considerarsi ininfluenti vicende economiche successive all’epoca dell’acquisto) e che “la giustificazione” credibile consiste nella prova della positiva liceità della provenienza e non in quella negativa della non provenienza dei beni dal reato per cui si è indagati o per cui è stata inflitta condanna.

In altri termini la presunzione di illecita accumulazione non è assoluta, con la conseguenza che quando l’indagato abbia giustificato la legittima provenienza del bene sequestrato, indicando una fonte di reddito, proporzionata e astrattamente lecita, la confisca non può essere disposta o il sequestro mantenuto.

In considerazione del fatto che il legislatore opera la predetta presunzione, non occorre che il bene per il quale si chiede il sequestro sia derivato dal reato per il quale si procede e per il quale potrà essere inflitta condanna. Non è necessario un rapporto di stretta derivazione o di pertinenzialità tra il bene sequestrabile e l’episodio in contestazione. Invero l’art 12 costituisce una deroga a quella dettata dall’art 240 cp e il nesso di pertinenzialità è peculiare e più ampio, perchè è stabilito tra il bene e l’attività delittuosa facente capo ad un soggetto e non tra il bene e uno specifico fatto delittuoso. Invero la norma non collega la confisca al provento o al profitto di un singolo determinato reato, bensì a beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza indipendentemente dalla loro fonte, che si presume derivante dalla complessa attività illecita del soggetto. L’irrelevanza del requisito della pertinenzialità in tema di confisca di beni ex art 12 sexies comporta che è possibile il sequestro e la successiva confisca anche di beni acquisiti in epoca anteriore al reato per il quale si procede o per il quale sia intervenuta condanna. Dunque, secondo la giurisprudenza di legittimità è possibile procedere al sequestro preventivo nella fase delle indagini e alla confisca di beni nella disponibilità del condannato a prescindere da qualsiasi nesso pertinenziale o cronologico con i delitti contestati, posto che l’elemento della sproporzione deve comunque essere accertato attraverso una ricostruzione storica della situazione dei redditi e delle attività economiche al momento dei singoli acquisti.

Naturalmente, quanto al profilo temporale, in base alla più recente giurisprudenza la presunzione di illegittima acquisizione deve essere circoscritta in un **“ambito di ragionevolezza temporale”**, dovendo i beni considerarsi estranei al reato, quando acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione, tanto da escludere qualsiasi possibilità di riferimento al reato.

- Cass I sent. 41100 del 3.10.2014 – IV sent. 35707 del 28.8.2013 -

Il nesso tra la persona e il patrimonio comporta che il sequestro e la successiva confisca può riguardare solo beni che appartengano al condannato o che – anche per interposta persona - “di fatto appartengano al condannato e sui quali egli sia in grado di esercitare una qualificata signoria a prescindere dal formale titolo giuridico e financo dalla stessa materiale detenzione.” Cass. I sent. 5263 del 25.10.2000- Dunque, al concetto di “disponibilità a qualunque titolo” devono ricondursi tutte quelle situazioni di mero fatto, in virtù delle quali il soggetto esercita in concreto sul bene un potere di godimento, di impiego e di destinazione. Occorre un duplice requisito: l’attribuzione fittizia del bene e dunque un momento traslativo e successivamente una azione di dominio sulla res da parte di colui che ha dato vita all’operazione e che resta dunque l’unico reale beneficiario dell’atto di disposizione.

L’interposizione nella titolarità e/o nella disponibilità del bene va desunta da elementi obiettivi (e non mere presunzioni) che avallino concretamente l’ipotesi di una discrasia tra intestazione formale ed



effettiva disponibilità del bene. Occorre in altri termini un comportamento uti dominus dell' indagato in contrasto con l'apparente titolarità del terzo che consenta di dire che è rimasta inalterata l'effettiva signoria sulla cosa da parte del soggetto che ne era titolare o che ne aveva la disponibilità prima del fittizio trasferimento.

Indizi significativi dell'interposizione fittizia e dunque della natura simulata dell'intestazione, possono essere considerati la natura e le modalità dell'atto dispositivo (es. donazione), l'oggetto dell'atto dispositivo (es. una ingente somma di denaro), il rapporto di stretta parentela tra le parti, le qualità personali dell'avente causa (es. la giovane età e la mancanza di un'attività lavorativa che gli consenta l'acquisto del bene), la vicinanza temporale tra l'atto di disposizione e la commissione da parte del dante causa di un reato, per il quale è prevista la confisca dei beni.

A tali consolidati parametri valutativi si farà riferimento nella valutazione della richiesta.

.../....

Tanto premesso, a carico degli indagati nei cui confronti viene formulata la richiesta di sequestro preventivo, sussiste un grave quadro indiziario di colpevolezza in ordine ai reati rispettivamente ascritti (art 416 bis cp- 12 quinquies L. 356 / 1992 - 648 bis cp), compresi nella elencazione dei reati-presupposto per la confisca prevista dall'art 12 sexies L. 356/1992.

Si rinvia, pertanto, quanto a tali profili (configurabilità delle ipotesi criminose previste dalla norma e attribuibilità agli indagati) all'ordinanza cautelare n. 170 / 2016 emessa da questo giudice in data 19 aprile 2016, allegata in atti, da intendersi integralmente richiamata.

Quanto agli ulteriori presupposti legittimanti la confisca (sproporzione tra il valore dei beni posseduti e la mancanza di una stabile attività lavorativa o il modesto reddito dichiarato al fisco e/o i presumibili proventi dell'attività economica eventualmente svolta, mancanza di alcuna credibile giustificazione circa la legittima provenienza dei mezzi finanziari impiegati per l'acquisizione dei beni, facendo riferimento all'epoca del singolo acquisto, tale da superare la presunzione legislativa di illecita accumulazione patrimoniale),

il PM rinvia agli accertamenti effettuati dal R.O.S di Napoli, compendiate nell'annotazione in atti del 4 maggio 2016, relativi alla composizione del nucleo familiare, ai dati reddituali ufficialmente dichiarati dall'indagato e dagli altri familiari conviventi, nonché alla titolarità, anche per interposta persona, di quote societarie, beni immobili e mobili registrati, nonché di rapporti bancari e strumenti finanziari.

Si fa riferimento nella richiamata annotazione di P.G a 47 indagati.

La richiesta finale è tuttavia relativa solo ad alcuni.

.../...

Quanto a BAMUNDO Angelo viene indicata la composizione del nucleo familiare convivente e rilevati i dati reddituali e patrimoniali dei singoli componenti.

L'indagato non risulta avere mai dichiarato alcun reddito.

La moglie invece, Mottola Nicolina risulta avere dichiarato, ad esclusione dell'anno 2013, redditi di varia entità, con riferimento ad alcuni periodi di imposta anche negativi (anni 2010 e 2003).





Ne consegue che qualsiasi investimento, acquisto, iniziative imprenditoriali o commerciali, direttamente riconducibili all'indagato o ai componenti del nucleo familiare convivente, devono considerarsi del tutto sproporzionati rispetto al reddito dichiarato o ai valori economici dell'attività economica svolta al momento in cui si è proceduto alla singola operazione e privi di giustificazione, quanto alla liceità della provenienza dei mezzi finanziari impiegati per l'acquisizione. Soccorre dunque una presunzione di illecita accumulazione.

Tanto premesso, la richiesta va comunque rigettata con riferimento alla:

GEPA di Palomba Gennarino & C. sas costituita nel lontano 1992 e di cui Bamundo detiene una modesta quota;

SPRT LINE di cui la moglie Mottola Nicolina, deteneva una quota di maggioranza che risulta in liquidazione e dunque inattiva;

AB Auto srl con sede in località Levagnole (Mondragone) acquistata nel lontano 1993 (nulla viene evidenziato con riferimento all' attuale operatività e dimensione dell'impresa, al fine di valutare ipotetici incrementi e miglioramenti "finanziati" da attività illecite)

e quanto agli immobili, con riferimento al terreno agricolo non meglio indicato, la cui compravendita risale al 1993 e che appare di modesto valore.

I beni mobili registrati, al di là dell'essere gravati da vincoli a favore dell'ente di riscossione, appaiono di valore commerciale scarso, peraltro destinato ad un ulteriore decremento in considerazione del tempo. Le spese di custodia inoltre, a fronte di prospettive di realizzo di una qualche utilità economica assolutamente modeste, rendono, a giudizio dello scrivente, l'apposizione del vincolo sostanzialmente inutile.

Il vincolo va invece disposto nei confronti :

- della s.n.c BACK RISTORA di Bamundo Angelo, costituita nel giugno 2010, che opera nel settore della ristorazione con sedi in San Marcellino Via Roma 144 - Rocchetta a Volturno strada provinciale 18 – Sant'Agapito (IS) frazione Temennotte sc. limitatamente alla quota detenuta dal Bamundo
 - delle costruzioni edificate su un terreno sito in San Marcellino, Via Roma 146, ricevuto dal Bamundo in successione (indicate al foglio 3 - particella 5413 - subalterno 1, 2 e 3 - della consistenza rispettivamente di mq 190, 314 e 520)
 - dell'immobile sito in San Marcellino Via Roma (cat catastale A 2 - foglio 3 – particella 8 - subalterno 3 - vani 5) di cui il Bamundo risultava proprietario e di cui la moglie Mottola Nicolina risulta poi intestataria a seguito di decreto di trasferimento emesso dall'AG del Tribunale di S Maria CV in data 24.2.2009
 - degli immobili siti in San Marcellino Via Roma (cat catastale A 2 - foglio 3 – particella 8 - subalterno 4 e 5 - vani 5) di cui il Bamundo risultava proprietario e di cui la moglie Mottola Nicolina risulta poi intestataria a seguito di decreto di trasferimento emesso dall'AG del Tribunale di S Maria CV in data 9.6.2009
 - del c/c presso la Banca Sella n 5263793027 intestato a Mottola Nicolina
 - del conto deposito presso la Banca Sella n. 24 15127140 intestato a Mottola Nicolina
 - del deposito titoli n 300718 presso la Banca Pololare di Ancona intestato a Bamundo Angelo
- e degli altri rapporti bancari o postali intestati al Bamundo o alla moglie, per i quali pendono accertamenti, laddove presentino saldi superiori ai 2500 euro.



Quanto a **BIANCO Carlo** viene indicata la composizione del nucleo familiare convivente e rilevati i dati reddituali e patrimoniali dei singoli componenti.

L'indagato, celibe, non risulta avere dichiarato redditi, a parte modeste somme negli anni 2010 e 2011. Allo stesso modo la madre convivente, Papa Apollonia Montevergine Anna non ha dichiarato redditi negli ultimi dieci anni.

Quanto al padre Bianco Gennaro e alla sorella Bianco Filomena, entrambi conviventi, risultano redditi molto modesti.

Tanto premesso va rigettata la richiesta di sequestro sia dell'impresa individuale Bianco Carlo, dedita alla coltivazione del tabacco in quanto solo formalmente esistente, che della quota, non precisata ma modesta, considerando il capitale sociale, intestata alla sorella Bianco Filomena della cooperativa sociale La Gabianella, trattandosi di una ONLUS, cioè di un'organizzazione non lucrativa che persegue scopi di utilità sociale.

Quanto all'immobile sito in Castel Volturno, località Lagopiatto, originariamente intestato a PAPA Apollonia Montevergine Anna per averla acquistata in data 07.01.1985; su detta proprietà:

- in data 31.01.2005 veniva iscritto dalla GEST LINE S.P.A. un pignoramento esattoriale per tributi non pagati ammontanti a circa € 142.202,29;
- in data 29.10.2005 il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Santa Maria C.V. emetteva un decreto di trasferimento relativo al 50% della proprietà immobiliare a favore di BIANCO Filomena a seguito della risoluzione del contenzioso nei confronti della GEST LINE S.P.A.;
- in data 15.11.2005 veniva presentata annotazione della Conservatoria dei registri immobiliari di Santa Maria C.V. con cui si ratificava la cancellazione del vincolo ablativo.

Osserva la PG in proposito che, tenuto conto che per il riacquisto dell'unità immobiliare, già sottoposta a procedura di pignoramento, era stato necessario un esborso di € 142.202,29 da parte di BIANCO Filomena, o da chi per essa, che di fatto ne aveva acquisito la metà e considerato che la predetta negli anni precedenti risulta non aver prodotto alcun reddito, così come non è possibile che abbiano provveduto i genitori in quanto i redditi da entrambi prodotti negli anni precedenti sono da considerarsi al di sotto della soglia di povertà, deve ritenersi che l'operazione possa essere ricondotta all'indagato BIANCO Carlo e che il denaro utilizzato provenga dalla sua attività criminosa e dunque privo di una legittima provenienza.

Va disposto il sequestro dell'immobile sito in Castel Volturno, località Lagopiatto, limitatamente alla quota del 50% intestata a Bianco Filomena.

Quanto ai beni mobili registrati, tre autovetture, due delle quali gravate da vincoli dell'ente di riscossione, intestate in un caso a Bianco Carlo e negli altri alla sorella Filomena, appaiono, anche considerando l'epoca di immatricolazione, di modestissimo valore commerciale tanto da rendere del tutto inutile l'apposizione di un vincolo in vista di una futura confisca, anche valutando le rilevanti spese di custodia e l'ulteriore deprezzamento dei beni, conseguente al decorso del tempo.

Il vincolo va disposto esclusivamente nei confronti dell'autovettura LANCIA Ypsilon 1.2 targata FB 730 AT intestata a Bianco Filomena, di recente immatricolazione.

Infine quanto ai rapporti bancari e postali, esclusi quelli che presentano saldi modesti o comunque inferiori ai 2500 euro, si limita il sequestro al conto corrente nr 101316158 presso l'UNICREDIT intestato a Bianco Filomena.



Quanto a **DE LUCA Raffaele** questi risulterebbe indagato per la partecipazione al clan Zagaria (ipotesi per la quale non risulta richiesta misura cautelare) e per alcuni delitti-fine inquadrati nelle fattispecie di cui all'art 12 quinquies L 356 / 92 (capi I e J) per i quali non risulta richiesta alcuna misura e, infine per il capo capo O relativo alla gestione del gioco on line ed alla raccolta illegale di scommesse (per il quale la richiesta risulta rigettata per mancanza di esigenze cautelari).

Quanto al ruolo svolto, egli cogestore e conduttore del Bar MARY MARTIN, riconducibile ai fratelli Garofalo, con i quali aveva cointeressenze economiche anche nella ditta Arte Ceramiche, avrebbe fornito il suo costante contributo nel settore dei giochi e delle scommesse sportive, che costituiva uno dei principali interessi criminali del gruppo Zagaria.

Sia De Luca che la moglie convivente, Fontana Filomena risultano avere dichiarato negli ultimi anni, redditi modesti, ma sufficienti secondo la PG a giustificare due società, la DEL TRANS di De Luca, avente ad oggetto l'autotrasporto di merci, costituita nel lontano 98, e la Anthony e Mary srl operante nel settore edile, di cui la Fontana risulterebbe detenere una rilevante quota.

La richiesta non fa riferimento a tali società o ad esercizi commerciali o beni riferibili all'indagato, nella veste di prestanome dei Garofalo, ma è limitata ad alcuni immobili di proprietà della moglie, Fontana Filomena.

Va osservato che vengono segnalati sei beni immobili (qualche appartamento, terreni e locali) acquistati in un arco temporale che va dal 2008 al 2015. In alcuni casi il bene proviene da compravendita, in altri si indica come titolo del possesso, un "decreto trasferimento immobile", conseguente ad una procedura esecutiva, di cui tuttavia non si comprende l'esatto contenuto.

In ogni caso, considerando che, con riferimento ad alcuni dei beni segnalati, la Fontana risulta tra gli intestatari limitatamente ad una quota di un terzo e che non viene mai indicato il valore degli stessi (commerciale o anche meramente catastale), appare impossibile valutare, ai fini del sequestro, sia profili di sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche svolte, che di giustificazione della provenienza lecita del denaro utilizzato per gli acquisti.

Infine, quanto ai rapporti bancari e/o postali segnalati, essi presentano saldi estremamente modesti.

Quanto a **FONTANA Michele classe 1970**, viene indicata la composizione del nucleo familiare convivente e rilevati i dati reddituali e patrimoniali dei singoli componenti.

L'indagato non risulta avere dichiarato redditi ad eccezione degli anni 2013 -2014 per i quali risultano dichiarati redditi inferiori ai 10 mila euro.

La moglie convivente, Villano Cusaniello Caterina invece risulta avere dichiarato redditi medi bassi.

Risulta comproprietaria con vari familiari di unità immobiliari provenienti da successione ereditaria ed intestataria di alcuni veicoli di modestissimo valore commerciale, gravati da vincoli amministrativi.

L'attività commerciale Antichi Sapori sas di Fontana Egilda, per la quale deteneva una quota del 40 % risulta inattiva.

Una complessiva situazione reddituale dunque modesta.

Tanto premesso la richiesta di sequestro è limitata ad alcuni rapporti bancari e postali, la cui "consistenza" appare sproporzionata alle reali condizioni reddituali.

Vanno esclusi i rapporti che presentano saldi estremamente modesti e quelli che, pur presentando saldi attivi di qualche consistenza, risultano cointestati alla moglie Villano Cusaniello Caterina ma anche a tali Villano Giuseppa e Pietro, di cui non vengono forniti particolari quanto ai rapporti con l'indagato.

Va rilevata l'impossibilità, allo stato, di quantificare le "quote di riferimento" del singolo intestatario.



Il vincolo va pertanto limitato al solo libretto postale nr 47008852 che presenta un saldo attivo e che risulta intestato esclusivamente al predetto coniuge.

Quanto a **TIROZZI Tommaso** viene indicata la composizione del nucleo familiare convivente e rilevati i dati reddituali e patrimoniali dei singoli componenti.

L'indagato non dichiara redditi da circa 10 anni e quando lo ha fatto ha dichiarato redditi modesti. Lo stesso vale per la moglie, Core Nicola. La madre convivente, Cantone Eugenia ha dichiarato redditi minimi. Una situazione reddituale "ufficiale" estremamente precaria che renderebbe impossibile il mantenimento della famiglia e il soddisfacimento delle elementari esigenze di vita, secondo ordinari parametri di valutazione.

Peraltro non è possibile allo stato, ricavare alcun elemento che consenta di ritenere che l'attività economica svolta dall'indagato o dagli altri familiari superasse di fatto la modesta immagine reddituale rappresentata al fisco, per eventuali finalità evasive o elusive.

Ne consegue che qualsiasi investimento, acquisto, iniziative imprenditoriali o commerciali, direttamente riconducibili all'indagato o ai componenti del nucleo familiare convivente, devono considerarsi del tutto sproporzionati rispetto al reddito dichiarato o ai valori economici dell'attività economica svolta al momento in cui il soggetto ha proceduto all'acquisto di un singolo bene e privi di giustificazione, quanto alla liceità della provenienza dei mezzi finanziari impiegati per la sua acquisizione.

Tanto premesso tuttavia, va osservato che, quanto all'attività di "commercio ambulante a posteggio.." di cui il Tirozzi sarebbe titolare, la sua costituzione risalirebbe ad un'epoca antecedente all'inizio della presunta partecipazione al clan Zagaria e, astrattamente compatibile anche con modeste disponibilità economiche, non richiedendo l'impiego di ingenti capitali.

I rapporti bancari e/o postali segnalati presentano saldi estremamente modesti.

Il vincolo va pertanto limitato all'esercizio commerciale **BLUBY CAFFE'** di **CORE NICOLA**, di cui è titolare la moglie dell'indagata, con sede in Frignano (CE) Piazza della Repubblica n 2.

Quanto a **VITTORIO Nicola**, egli risulta indagato per il delitto di cui al capo M) (art 648 bis cp) per il quale non era stata formulata richiesta cautelare e per il capo O) (art 3,4, 4bis L 401/ 89) per il quale si era ravvisato la gravità del quadro indiziario ma non anche l'attualità delle esigenze cautelari.

Egli intestatario fittizio e conduttore della attività "Scommesse sportive on line di Vittorio Nicola" (sede San Marcellino Via Roma) avrebbe contribuito alla gestione del gioco d'azzardo e alla raccolta illegale di scommesse, e attraverso il circuito finanziario di tale attività consentito a Garofalo Giovanni, reale intestatario dell'attività, la disponibilità di somme di denaro, ufficialmente non a lui riconducibili. L'indagato, per alcuni anni, risulta avere dichiarato o redditi bassissimi o passività.

La moglie, Infante Annunziata, a sua volta non risulta avere dichiarato redditi.

Quanto ai genitori, la madre Napoletano Pasquina non ha dichiarato redditi, se non, modestissimi, negli anni 2006-2008. Il padre invece, Vittorio Antonio, pensionato, ha sempre dichiarato redditi.

Ne consegue che la ditta individuale Vittorio Nicola, costituita nel luglio 2013, esercente attività connesse con le lotterie e le scommesse, con sede in Casapesenna Corso Europa 78, deve ritenersi sproporzionata rispetto a redditi inesistenti e priva di giustificazione, quanto alla liceità della provenienza dei mezzi finanziari impiegati per la sua costituzione e gestione.



Quanto ai rapporti bancari e postali vanno esclusi quelli, riconducibili all'indagato e alla moglie, che presentano saldi modesti e il libretto postale intestato al padre Vittorio Antonio, compatibile con i redditi dichiarati.

Il vincolo va limitato al solo libretto postale nr 35972455 intestato a Napoletano Pasquina, madre dell'indagata.

Quanto a **ZARA Armando** viene indicata la composizione del nucleo familiare convivente e rilevati i dati reddituali e patrimoniali dei singoli componenti.

L'indagato, che presenta dichiarazione dei redditi, gestisce come emerge pacificamente dalle indagini un laboratorio di pasticceria, sito in Casapesenna, di cui si chiede il sequestro.

L'impresa risulta costituita nel lontano 1991 dunque in un'epoca datata, antecedente al presumibile inizio della partecipazione associativa contestata, tanto che va esclusa, in base al principio richiamato della ragionevolezza temporale, qualsiasi possibilità di riferimento al reato.

L'altra attività commerciale (Pizzeria Il Gatto e la Volpe) di cui la moglie sarebbe titolare di una quota maggioritaria e che vede come altro socio Ciccarelli Ulderico, considerato a sua volta partecipe all'associazione, risulta essere inattiva.

I rapporti bancari e/o postali segnalati presentano saldi estremamente modesti.

I beni mobili registrati (un'auto e uno scooter), peraltro gravati da vincoli dell'ente di riscossione, appaiono, anche considerando l'epoca di immatricolazione, di modestissimo valore commerciale tanto da rendere del tutto inutile l'apposizione di un vincolo in vista di una futura confisca, anche valutando le rilevanti spese di custodia e l'ulteriore deprezzamento dei beni, conseguente al decorso del tempo.

Infine **nei confronti di GAROFALO Giuseppe** viene richiesto il sequestro della srl SIZE GAME che gestisce il Bar Coffee Hour, con sede in Casapesenna, intestata alla moglie D'Aniello Raffaella.

Il sequestro preventivo non è richiesto ex art 12 sexies (dal momento, vd. pag 241 dell'annotazione di PG, che l'indagato e la sua famiglia risultano percettori di un reddito proporzionale ai propri averi) ma ex art 416 bis comma 7 cp in relazione all'art 240 cp, trattandosi di un bene che sarebbe suscettibile di confisca obbligatoria, in caso di condanna.

Va osservato tuttavia che, come desumibile dalla stessa richiesta e dalla richiamata annotazione di Pg, tale attività commerciale risulta già sottoposta a sequestro preventivo nell'ambito di altro procedimento (nr 9586/2015 RG)

Quanto agli autoveicoli si osserva quanto già evidenziato in casi simili e cioè che il modesto valore commerciale iniziale, il rapido deprezzamento conseguente al tempo e le rilevanti spese di custodia, rendono inutile l'apposizione di un vincolo. In ogni caso, anche per tali beni il sequestro è richiesto ex art 416 bis co.7 cp e nulla viene evidenziato sulle ragioni in base alle quali essi possono considerarsi "strumentali" alla realizzazione del delitto associativo, laddove per giurisprudenza costante, in sede di confisca va motivato il nesso di pertinenza fra i cespiti e l'attività illecita.

La richiesta va rigettata.

Va disposta infine la trascrizione del presente provvedimento di sequestro nei registri immobiliari e nominato un custode che provveda, oltre alla custodia e conservazione, anche alla amministrazione dei beni sequestrati.

P.Q.M.

Letti gli artt 321 co 2 cp e 12 sexies L. n. 356/92 decreta il sequestro preventivo:



con riferimento a BAMUNDO Angelo

- della snc BACK RISTORA di Bamundo Angelo, costituita nel giugno 2010, che opera nel settore della ristorazione, con sedi in San Marcellino Via Roma 144 - Rocchetta a Volturmo strada provinciale 18 - Sant'Agapito (IS) frazione Temennotte sc. limitatamente alla quota detenuta dal Bamundo
- delle costruzioni edificate su un terreno sito in San Marcellino, Via Roma 146, ricevuto dal Bamundo in successione (indicate al foglio 3 - particella 5413 - subalterno 1, 2 e 3 - della consistenza rispettivamente di mq 190, 314 e 520)
- dell'immobile sito in San Marcellino Via Roma (cat catastale A 2 - foglio 3 - particella 8 - subalterno 3 - vani 5) di cui il Bamundo risultava proprietario e di cui la moglie Mottola Nicolina risulta poi intestataria a seguito di decreto di trasferimento emesso dall'A.G del Tribunale di S. Maria CV in data 24.2.2009
- degli immobili siti in San Marcellino Via Roma (cat catastale A 2 - foglio 3 - particella 8 - subalterno 4 e 5 - vani 5) di cui il Bamundo risultava proprietario e di cui la moglie Mottola Nicolina risulta poi intestataria a seguito di decreto di trasferimento emesso dall'A.G del Tribunale di S. Maria CV in data 9.6.2009
- del c/c presso la Banca Sella n 5263793027 intestato a Mottola Nicolina
- del conto deposito presso la Banca Sella n. 24 15127140 intestato a Mottola Nicolina
- del deposito titoli n 300718 presso la Banca Popolare di Ancona intestato a Bamundo Angelo e degli altri rapporti bancari o postali intestati al Bamundo o alla moglie, per i quali pendono accertamenti, laddove presentino saldi superiori ai 2500,00 euro.

con riferimento a BIANCO Carlo

- dell'immobile sito in Castel Volturmo, località Lagopiatto, limitatamente alla quota del 50% intestata a Bianco Filomena (Cat. A/2 - foglio 18 - particella 1451 consistenza 5 vani)
- dell'autovettura LANCIA Ypsilon 1.2 targata FB 730 AT intestata a Bianco Filomena
- del conto corrente nr 101316158 presso l'UNICREDIT intestato a Bianco Filomena

con riferimento a FONTANA Michele classe 1970

- del libretto postale nr 47008852 intestato a Villano Cusaniello Caterina

con riferimento a TIROZZI Tommaso

- dell'esercizio commerciale, denominato BLUBY CAFFE' di CORE NICOLA, con sede in Frignano (CE) Piazza della Repubblica n 2 e di ogni bene strumentale ad esso riferito.


con riferimento a VITTORIO Nicola

- della ditta individuale Vittorio Nicola esercente attività connesse con le lotterie e le scommesse, con sede in Casapesenna Corso Europa 78
- del libretto postale nr 35972455 intestato a Napoletano Pasquina, madre dell'indagata.

Rigetta ogni altra richiesta

Nomina custode ed amministratore giudiziario dei beni in sequestro il dr. Luigi TRAPANI
(con studio Luigi Seta Anello n. 25)





Dispone

che l' amministratore-custode giudiziario proceda all'elenco dei beni caduti in sequestro,

alla verifica formale della regolarità di tutte le autorizzazioni e licenze di qualsiasi tipo amministrativo, sanitario, di p.s., fiscale, riferite alle singole unità lavorative e locali nonché alle verifiche contabili con acquisizione da parte dei consulenti delle società **di uno stato patrimoniale e fiscale redatto fino alla data dell'avvenuto sequestro (con particolare riguardo all'attivo aziendale, all'evoluzione del fatturato e dei risultati economici degli ultimi anni confrontandoli con quelli dichiarati al fisco, nonché all'indebitamento verso istituti di credito, fornitori, erario e istituti previdenziali);**

che la continuazione delle attività operative e gestionali potrà avvenire subordinatamente alla regolarizzazione delle posizioni lavorative di tutti i dipendenti e/o collaboratori nel rispetto delle normative sul lavoro;

che l' amministratore-custode giudiziario provveda ad aprire conti correnti intestati all'amministrazione giudiziaria per la gestione delle società in sequestro,

che il custode-amministratore giudiziario presenti entro il termine di giorni 20 dalla data di esecuzione del sequestro:

il rendiconto e lo stato patrimoniale di cui al punto che precede,

l'elenco delle posizioni lavorative in corso,

elenco degli appalti e dei lavori gestiti dalla società sottoposte a sequestro,

estratto dei conti correnti in sequestro personali ed aziendali con indicazione dei movimenti bancari effettuati dal giorno dell'avvenuto sequestro,

elenco dei rapporti di credito-debito attinenti le società in sequestro,

elenco delle controversie giudiziarie eventualmente in corso;

elenco dei contratti con i privati in corso.

Valuterà inoltre, in base alla natura dell'attività, alla forza di lavoro occupata, alla capacità produttiva, alle risorse aziendali, la concreta possibilità di prosecuzione delle attività in sequestro.

Dispone che le comunicazioni e le trascrizioni amministrative (presso la conservatoria, il registro delle imprese e la camera di commercio ed i registri immobiliari) siano effettuate a cura della P.G. operante

Dispone l'invio del presente provvedimento al Pm sede richiedente in duplice copia al fine di porlo in esecuzione ex artt. 321 u.c. cpp e 92 disp. att. Cpp, in coordinamento con il custode e amministratore giudiziario, redigendo apposito verbale di esecuzione ;

Manda alla Cancelleria Gip per provvedere.

Napoli, 5 luglio 2016

Il Giudice per le Indagini Preliminari
Maurizio Conte

Depositato in Cancelleria il _____
Trasmesso al Pm sede il _____

